

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3228

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Elevazione della misura degli assegni familiari
ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Presentato alla Presidenza il 23 marzo 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 14 luglio 1967, n. 585, nell'estendere l'istituto degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ha stabilito l'importo degli assegni medesimi in lire 22.000 annue per ciascun figlio e persona equiparata a carico del capo famiglia.

L'importo suddetto, che è rimasto fermo al valore iniziale, rivela ora la sua inadeguatezza anche in relazione all'aumento del costo della vita avutosi negli ultimi anni e pertanto si è maggiormente manifestata la necessità di procedere ad un progressivo aumento della misura degli assegni familiari a favore delle predette categorie di lavoratori autonomi.

Il presente provvedimento con il quale si propone l'aumento dell'importo della prestazione in parola, oltre ad accogliere le pressanti rivendicazioni della categoria interessata, appare in linea con l'indirizzo seguito in

vista della perequazione del trattamento con quello previsto per la generalità dei lavoratori subordinati, che, come è noto, percepiscono un assegno mensile per ogni figlio a carico pari a lire 5.720, corrispondenti a lire 68.640 all'anno.

In particolare il disegno di legge prevede:

l'aumento della misura degli assegni familiari da lire 22.000 a lire 40.000 annue, per l'anno 1971, e a lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972. Pertanto a partire dal prossimo anno i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri fruiranno di un trattamento corrispondente all'80 per cento di quello fruito dai lavoratori dipendenti;

un maggior onere a carico dello Stato, rispetto a quello fissato in 28 miliardi di lire dall'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, di 8 miliardi per il 1971 e di 22 miliardi per il 1972 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.

ART. 2.

Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire annue per il 1972 e per i successivi esercizi.

ART. 3.

Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.